

# Shipping Italy

Il quotidiano online del trasporto marittimo

## Passata in Consiglio dei ministri una legge ‘salva diga’ di Genova

Nicola Capuzzo · Thursday, October 10th, 2024

I superpoteri di Marco Bucci, sindaco di Genova, commissario per la ricostruzione del ponte Morandi e per la realizzazione della nuova diga foranea di Genova (nonché candidato alla presidenza della Regione Liguria), supereranno anche i limiti posti dal Testo unico dell’ambiente e potranno così sbloccare i lavori della nuova diga foranea dello scalo sotto la Lanterna.

Lo ha deciso il Governo, [inserendo come annunciato](#), in un più generale provvedimento in materia di revisione di procedure autorizzative portato in Consiglio dei ministri, un articolo su misura per la diga, maxi opera finanziata con 500 milioni di euro di fondi Pnrr-Pnc (su 1,3 miliardi totali), affidata a una cordata guidata da Webuild (Pergenova Breakwater) e finita, per le modalità di aggiudicazione, sotto inchiesta delle Procure di Genova ed europea.

Nelle scorse settimane si era arrivati a un’impasse del cantiere. Dopo la posa dei primi 4 cassoni (su 105), l’operazione è stata interrotta. Con l’arrivo della cattiva stagione, infatti, è necessario riempirli in modo da stabilizzarli e impedire che eventuali mareggiate ne causino lo spostamento o addirittura il ribaltamento. Gli uffici tecnici della Regione Liguria, però, nell’ambito di una procedura al Ministero dell’ambiente per accorpate in un’unica soluzione le due fasi di realizzazione della diga attualmente previste, avevano [sollevato seri rilievi](#) sul piano di riempimenti elaborato dall’Autorità di sistema portuale (stazione appaltante) e li hanno confermati e rafforzati a inizio ottobre, bocciando [i correttivi proposti da questi ultimi](#).

Due le criticità più significative di un piano elaborato sì nell’ottica di utilizzare il più possibile i materiali di risulta prodotti sia dal cantiere stesso della diga che da altri aperti sul territorio, ma, secondo i tecnici, senza le dovute accortezze di tutela ambientale. Innanzitutto Bucci e Autorità portuale vorrebbero sversare tutti i fanghi del previsto dragaggio dei fondali nei cassoni, mentre la Regione (e in parte pure la documentazione dei consulenti di Autorità portuale) sostiene che quelli maggiormente inquinati (classe E) vadano trattati come rifiuti e si rimpalla col Ministero la responsabilità di autorizzarne o meno lo sversamento.

In secondo luogo il piano prevede l’utilizzo di 220mila metri cubi di materiali di risulta provenienti dagli scavi in corso a Sestri Ponente, dove si sta realizzando un bacino per lo stabilimento Fincantieri. Terre che secondo la Regione sono state classificate impropriamente come escavi di fondale marino, col risultato di aver “scarsamente indagato” la presenza, comprovata, di amianto e

nicel.

A valle di ciò il vicepremier Matteo Salvini aveva annunciato la scorsa settimana un intervento risolutivo, ora concretizzato non con una compiuta riforma normativa, bensì con l'ampliamento dei poteri di Bucci (in calce, in esclusiva, il testo). Il provvedimento 'salva diga', inserito in un più generale decreto ambientale portato in Consiglio dei ministri, gli consentirà in sintesi di bypassare la Regione, il cui parere non è più previsto, e pure il Ministero, sostituendo con l'adozione commissariale ogni autorizzazione necessaria fino a oggi a sversare nei cassoni quanto previsto dal piano già predisposto (comprensivo anche di parte della risulta del tunnel subportuale) e bocciato dai tecnici regionali. Bucci dunque si assumerà la piena responsabilità di questa scelta, seppure la norma tenti di attenuarne gli effetti.

Con risultati però incerti.

“Guazzabuglio da azzecagarbugli” la bolla ad esempio un giurista ambientale come Marco Grondacci, mettendo in luce il tentativo “di aggirare norme ambientali, favorito da una normativa sul *end of waste* ormai difficile da interpretate anche dagli addetti, ma abborracciato e furbesco nel citare svariati articoli di legge con l'esclusione di comodo dei commi sgraditi”. Per un tecnico alto funzionario del Ministero dell'ambiente, rigorosamente anonimo, “se lo scopo ultimo può essere condivisibile, il mezzo è del tutto inadeguato. Si mescolano materiali e bypassano procedure senza sostituirle con robuste garanzie di salvaguardia ambientale”. Allibito si definisce, anch'egli dietro anonimato, un ammiraglio della Capitaneria esperto della materia, che reputa la norma “assurda e profondamente contraria all'ordinamento comunitario e nazionale”.

Di diverso avviso invece il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo cui si tratta invece di “un'importante disposizione che servirà all'intero sistema per promuovere l'attuazione di politiche di sostenibilità ed economia circolare nell'ambito della realizzazione degli interventi infrastrutturali e permetterà di risparmiare i soldi dei contribuenti per il recupero dei rifiuti e il riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi relativi al Tunnel subportuale e alla Diga foranea di Genova”.

(Misure urgenti per la promozione di politiche di sostenibilità ed economia circolare nell'ambito della realizzazione degli interventi infrastrutturali)

1. All'articolo 9-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:

«1-*quater*. Al fine di promuovere politiche di sostenibilità ed economia circolare, incentivando operazioni di recupero dei rifiuti e di riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi di cui al comma 1-ter, anche al fine di ridurre il conferimento in discarica dei rifiuti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, ricevuto il Piano approvato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, acquisiti i pareri dell'ARPA e della ASL territorialmente competenti, adotta con apposito decreto il Piano per la gestione integrata e circolare dei rifiuti e materiali che ne garantisca il miglior utilizzo, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale in materia di gestione dei rifiuti. Il Piano di cui al primo periodo, previo accertamento mediante apposite indagini analitiche delle caratteristiche dei materiali e dei rifiuti, prevede l'utilizzo:

a) dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, ai sensi dell'articolo 109, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2016, n. 173, recante "Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 settembre 2016, n. 208;

b) di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l'innocuità ambientale ai sensi dell'articolo 109, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006;

c) di sottoprodotti che soddisfano le condizioni e i criteri di cui all'articolo 184-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

d) di inerti e materiali geologici inorganici che cessano di essere rifiuto a seguito di un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-*ter*, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, oppure nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-*quater*, commi 1, e 2, del medesimo decreto.

1-*quinquies*. Il Piano di cui al comma 1-*quater*, per ciascuno degli interventi di cui al comma 1-ter, contiene un cronoprogramma delle attività finalizzate al recupero dei rifiuti e al riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi, con l'indicazione dei quantitativi massimi dei rifiuti recuperati e dei materiali di cui è previsto il riutilizzo, suddivisi per opera, tipologia di materiale e caratteristiche, nonché le dichiarazioni di conformità di ciascun produttore, detentore o utilizzatore dei materiali, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il rispetto delle condizioni di cui al comma 1-*quater*. Le dichiarazioni di conformità di cui al primo periodo includono la tipologia e la quantità dei materiali oggetto di ogni utilizzo, le attività di gestione necessarie, il sito di origine e di destinazione e le modalità di impiego previste. Il Piano comprende, altresì, i risultati delle procedure di campionamento e caratterizzazione dei materiali e dei rifiuti di cui al comma 1-*quater*.

1-*sexies*. L'adozione del Piano di cui al comma 1-*quater* sostituisce tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi contenuti nel medesimo Piano, ivi incluse le autorizzazioni di cui all'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Eventuali interventi contenuti nel Piano da assoggettare a valutazioni di compatibilità ambientale restano sottoposti alla disciplina di cui alla Parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il Commissario straordinario di cui

all'articolo 1, laddove necessario, provvede all'aggiornamento del Piano con le modalità di cui ai commi 1-*quater* e 1-*quinquies*.

1-*septies*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-*quater*, 1-*quinquies* e 1-*sexies* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

---

**ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER QUOTIDIANA GRATUITA DI SHIPPING ITALY**

**SHIPPING ITALY E' ANCHE SU WHATSAPP: BASTA CLICCARE QUI PER  
ISCRIVERSI AL CANALE ED ESSERE SEMPRE AGGIORNATI**

This entry was posted on Thursday, October 10th, 2024 at 10:00 pm and is filed under [Porti](#)  
You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. Both comments and pings are currently closed.